XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1937

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata SANDRA SAVINO

Istituzione di zone franche urbane nelle aree di confine con la Repubblica di Slovenia e la Repubblica d'Austria

Presentata il 9 gennaio 2014

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge prevede disposizioni per l'attuazione della disciplina in materia di zone franche urbane (ZFU), istituite nei comuni di Trieste. Gorizia. Cividale del Friuli. Tarvisio e Monfalcone. le cui fasce confinanti subiscono la concorrenza di sistemi fiscali e produttivi più vantaggiosi, come ad esempio quelli austriaci o sloveni. Nell'attuale fase socio-economica recessiva, senza precedenti nella storia del nostro Paese, in cui gli indicatori economici trimestrali ribadiscono il perdurare di una contrazione dei consumi e della produttività, come confermato dall'indice del prodotto interno lordo, che prevede la riduzione dell'1,7 per cento, importanti aree territoriali nazionali, che rappresentano zone di frontiera a causa della loro peculiare collocazione geografica, soffrono notevoli disagi economici e sociali. Le condizioni complessive di tali aree si sono ulteriormente acutizzate a seguito dell'introduzione della moneta unica e della caduta delle frontiere, che hanno fra l'altro determinato l'allargamento verso est dell'area Schengen, che a sua volta ha generato ulteriori problematiche di carattere occupazionale commerciale per la popolazione residente in questi territori di confine, in quanto si è accresciuta la concorrenza tra Stati con un trattamento fiscale più favorevole per molti beni e servizi oltre la linea di frontiera. In considerazione di quanto esposto, lo strumento della ZFU in specifiche aree territoriali di frontiera, situate nei principali valichi collocati lungo i confini della regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la Slovenia e con l'Austria, costituisce un dispositivo interessante, le cui potenzialità possono essere in grado di invertire l'at-

tuale trend negativo che evidenzia una delocalizzazione dei processi produttivi, una perdita di competitività commerciali e di servizi e uno spostamento delle attività e dei consumi verso aree di confine che garantiscono condizioni economiche e occupazionali più favorevoli. L'intervento pertanto, si rende necessario al fine di risollevare un'economia già fortemente provata dalla fase di crisi economica generale e dai cambiamenti avvenuti con l'abbattimento delle frontiere in seguito all'ampliamento dell'area Schengen, nonché, come esposto in precedenza, dall'esigenza di promuovere il rilancio socioeconomico dei territori, impedendo l'emigrazione dei residenti e incentivando i consumi da parte di persone e di imprese attirate dalla minore tassazione su beni e su servizi. Occorre inoltre ricordare come nell'ambito dell'Unione europea vi siano già numerose ZFU che grazie ai benefici fiscali presenti rappresentano un'ottima opportunità di sviluppo per i territori in cui sono istituite nonché per le popolazioni interessate e che, parallelamente, consentono anche un aumento delle entrate fiscali per i rispettivi Stati. Le misure indicate dalla proposta di legge, composta da sette articoli, prevedono in particolare, i seguenti interventi: l'articolo 1, nel ri-

spetto dei regolamenti europei, istituisce ZFU nei territori compresi nei comuni di Trieste, Gorizia, Cividale del Friuli, Tarvisio e Monfalcone, finalizzate a favorire le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche e a sostenere la promozione e lo sviluppo dell'economia locale e dell'occupazione, nonché l'interscambio economico con i Paesi limitrofi. Il successivo articolo 2 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è definita la delimitazione territoriale delle ZFU.

L'articolo 3 prevede l'attribuzione alla società Friulia Spa dei compiti per la gestione di ogni ZFU, nonché di compiti per favorire il rilancio delle aree territoriali interessate dalle ZFU.

L'articolo 4 elenca una serie di agevolazioni fiscali per le imprese operanti all'interno delle ZFU, prevedendo in particolare specifici interventi a favore delle piccole e microimprese. L'articolo 5 tratta del regime di esenzione. L'articolo 6 precisa che le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 6 si intendono concesse nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Infine, l'articolo 7 detta le norme per la copertura finanziaria del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione delle zone franche urbane).

1. La presente legge, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, istituisce zone franche urbane nei territori compresi nei comuni di Trieste, Gorizia, Cividale del Friuli, Tarvisio e Monfalcone, finalizzate a favorire le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche e a sostenere la promozione e lo sviluppo dell'economia locale e dell'occupazione, nonché l'interscambio economico con i Paesi limitrofi.

ART. 2.

(Delimitazione delle zone franche urbane).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definita la delimitazione territoriale delle zone franche urbane di cui all'articolo 1.

ART. 3.

(Gestione delle zone franche urbane).

- 1. Ferme restando le disposizioni attribuite all'autorità doganale e alle altre autorità competenti nell'ambito dell'Unione europea e nazionale, la gestione delle zone franche urbane istituite ai sensi dell'articolo 1 è affidata alla società Friulia Spa.
- 2. Alla società Friulia Spa possono partecipare, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, enti locali, enti pubblici economici, imprese, istituti di credito, di

assicurazione o di intermediazione finanziaria e singoli investitori.

- 3. Alla società Friulia Spa sono attribuiti i seguenti compiti:
- a) valutazioni ed eventuali autorizzazioni delle richieste di insediamento e di realizzazione di immobili nelle zone franche urbane da parte di imprese e di società:
- b) assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria alle imprese e alle società autorizzate ai sensi della lettera a);
- c) verifica della compatibilità delle lavorazioni industriali ammesse nelle zone franche urbane con le disposizioni dell'Unione europea e nazionali vigenti in materia;
- *d)* costituzione di società miste o partecipazione a consorzi di imprese aventi il fine di incrementare lo sviluppo delle zone franche urbane:
- *e)* stipulazione di convenzioni con imprese o con enti pubblici per prestazioni di servizi finalizzati nelle zone franche urbane;
- f) elaborazione dei dati sulla funzionalità e individuazione dei problemi ostativi allo sviluppo delle zone franche urbane;
- g) controllo, con il personale dell'amministrazione finanziaria, compresa l'applicazione dei programmi europei di informatizzazione e di uniformazione delle dogane, nonché verifica dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea e nazionali vigenti in materia.

ART. 4.

(Agevolazioni fiscali per le imprese).

1. Le imprese nazionali, estere o miste, operanti nelle zone franche urbane istituite ai sensi dell'articolo 1 accedono ai benefici, agli incentivi e alle agevolazioni previsti dalla legislazione nazionale vigente

in favore delle aziende esportatrici e dell'imprenditoria giovanile e femminile.

- 2 Per le merci immesse definitivamente nell'ambito doganale dell'Unione europea è consentito il differimento fino a sei mesi del pagamento dei diritti doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette.
- 3. Per le imprese e per le società operanti esclusivamente nelle zone franche urbane è applicata un'imposta forfetaria pari al 10 per cento del reddito complessivo.
- 4. Gli utili di esercizio reinvestiti dalle imprese nelle zone franche urbane godono dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi, nazionali o locali, per un periodo di dieci anni.
- 5. Nei limiti perimetrali delle zone franche urbane possono essere insediate attività produttive o commerciali operanti in regime di temporanea importazione o in regime di non esenzione.
- 6. Le piccole e microimprese, individuate dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2016, una nuova attività economica nelle zone franche urbane possono fruire delle seguenti agevolazioni:
- a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi due periodi d'imposta. Per i periodi d'imposta successivi l'esenzione è limitata, per i primi tre anni, al 60 per cento, per il quarto e il quinto anno, al 40 per cento e, per il sesto e per il settimo anno, al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di 50.000 euro del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2014 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a 5.000 euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;

- b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi d'imposta, fino a concorrenza di 80.000 euro per ciascun periodo d'imposta, del valore della produzione netta;
- c) esenzione dall'imposta municipale propria, a decorrere dall'anno 2015 e fino all'anno 2016, per i soli immobili situati nelle zone franche urbane posseduti dalle stesse imprese ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche:
- d) esonero del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi tre anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, solo in caso di contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato, per i primi cinque anni, al 30 per cento, per il quarto e per il quinto anno, al 40 per cento e, per il sesto e per il settimo anno, al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.
- 7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo.

ART. 5.

(Regime di esenzione).

- 1. Nei territori di cui all'articolo 1 si applica il regime di zona franca urbana per quanto concerne:
- *a)* i diritti di confine, i dazi doganali, le sovrimposte di confine, i prelievi agri-

- coli, le restrizioni quantitative e qualitative o qualsiasi tassa o misura di effetto equivalente;
- *b)* l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive:
- c) l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di registro, le imposte catastali, le imposte ipotecarie, le imposte di fabbricazione e le imposte erariali di consumo.
- 2. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la provincia autonoma di Bolzano, sono emanate le norme regolamentari concernenti l'entità e la durata del regime di esenzione di cui al comma 1, lettere *b*) e *c*), del presente articolo.
- 3. Possono agire in regime di esenzione dai diritti di confine, nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente in materia, le imprese di distribuzione o di commercializzazione localizzate nelle zone franche urbane, per merci e per prodotti importati.
- 4. In deroga alla normativa dell'Unione europea vigente in materia, le imprese di cui al comma 3 godono dell'esenzione dai diritti di confine per l'importazione di impianti, di macchinari e di attrezzature, nonché di fonti di energia e di lubrificanti, purché destinati all'attività produttiva.

ART. 6.

(Limiti delle agevolazioni).

1. Le agevolazioni previste dagli articoli 4 e 5 s'intendono concesse nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di importanza minore di cui al regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, ferma restando l'applicazione dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea relativi alla conces-

sione di aiuti di Stato in determinati settori che prevedono una disciplina più restrittiva rispetto a quella della presente legge o del citato regolamento (CE) n. 1407/2013.

Art. 7.

(Copertura finanziaria).

- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



17PDL0056620